

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/390 DELLA COMMISSIONE
dell'11 novembre 2016

che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su alcuni requisiti prudenziali per depositari centrali di titoli ed enti creditizi designati che offrono servizi accessori di tipo bancario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 3, terzo comma, l'articolo 54, paragrafo 8, terzo comma, l'articolo 59, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 909/2014 stabilisce requisiti prudenziali per i depositari centrali di titoli («CSD») affinché siano sicuri e solidi e osservino in ogni momento i requisiti patrimoniali. Tali requisiti patrimoniali assicurano che il CSD sia costantemente capitalizzato in modo adeguato per fronteggiare i rischi a cui è esposto e che possa procedere, se necessario, a una ristrutturazione o a una liquidazione ordinata delle proprie attività.
- (2) Dato che le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 in materia di rischi di credito e di liquidità relativamente ai CSD e agli enti creditizi designati stabiliscono esplicitamente che le norme e procedure interne consentono loro di controllare, misurare e gestire le esposizioni e il fabbisogno di liquidità non solo nei confronti dei singoli partecipanti, ma anche nei confronti dei partecipanti appartenenti allo stesso gruppo e che sono controparti del CSD, tali disposizioni dovrebbero applicarsi a gruppi di imprese composti da un'impresa madre e le sue filiazioni.
- (3) Ai fini del presente regolamento, si è tenuto conto delle raccomandazioni pertinenti dei principi per le infrastrutture dei mercati finanziari formulati dal Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento e dall'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari («Principi CPSS-IOSCO») ⁽²⁾. Si è tenuto conto altresì del trattamento ai fini patrimoniali degli enti creditizi, ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, dato che i CSD sono esposti in una certa misura a rischi analoghi a quelli assunti dagli enti creditizi.
- (4) È opportuno che la definizione di capitale ai sensi del presente regolamento rispecchi la definizione di capitale di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ (EMIR). Tale definizione è la più idonea in relazione ai requisiti normativi dato che la definizione di capitale di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 è stata specificamente concepita per le infrastrutture di mercato. I CSD autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario, ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014, sono tenuti a soddisfare i requisiti patrimoniali di cui al presente regolamento e, al contempo, i requisiti in materia di fondi propri, ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013. Essi sono tenuti a osservare i requisiti in materia di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 con strumenti che soddisfino le condizioni di tale regolamento. Al fine di

⁽¹⁾ GUL 257 del 28.8.2014, pag. 1.

⁽²⁾ *Principles for Financial Market Infrastructures, Committee on Payment and Settlement Systems -Bank for International Settlements, and Technical Committee of the International Organisation of Securities Commissions, April 2012* (Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari, Comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento -Banca dei regolamenti internazionali e comitato tecnico dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, aprile 2012).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GUL 201 del 27.7.2012, pag. 1).

